

Affissa Albo  
Pretorio  
il 20.11.2020

**XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" – PICO**  
**(Provincia di Frosinone) Originale/copia**

**Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore**  
**n. 11 del 19.11.2020**

**OGGETTO:** CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER  
L'UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVARO  
PRESSO LA COMUNITA' MONTANA "MONTI LEPINI". APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore 18:30 e seguenti,  
presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze  
della sede di Pico, il **Dott. Augusto Carè**, in qualità di **Commissario Straordinario  
Liquidatore**, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 325 del  
30.12.2019, notificato il 20.01.2020 prot. 19

Assunti i poteri dell'Organo Esecutivo;

Assistito dal Segretario Generale Dott. Ettore Salvati;

**OGGETTO: Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione del personale dipendente del Comune di Cervaro presso la Comunità montana "Monti Ausoni"- Approvazione schema di convenzione.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE**

**PREMESSO** che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 3 del 27.02.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, tenuto conto della situazione esistente concernente la situazione del personale in servizio, congiuntamente alla precarietà istituzionale e finanziaria dell'Ente.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

**VISTO** in particolare il comma 1<sup>^</sup> del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

*"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

**ATTESO** che questa Comunità montana dei Monti Ausoni, con nota del 9.11.2020 prot. n° 519, onde garantire il funzionamento del Servizio finanziario, ha ritenuto opportuno richiedere al Comune di Cervaro, l'assegnazione del dipendente Dott. Marcello Lanni per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

**PRESO ATTO** che il Comune di Cervaro con deliberazione n. 6 del 13.11.2020 ha autorizzato l'utilizzo del proprio dipendente a tempo indeterminato Dott. Marcello Lanni, in assegnazione parziale presso questa Comunità Montana, per n. 6 ore settimanali, fino al 31.12.2021 o, se anteriore, alla data del provvedimento di chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

**VISTO** lo schema di convenzione allegato, che si compone di n. 11 (undici) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Cervaro e Comunità montana dei Monti Ausoni), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**RITENUTA** propria la competenza in ordine all'adozione dell' atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

**VISTI** gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**ACQUISITI** i necessari pareri di regolarità, ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

#### **DECRETA**

La narrativa è qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di avvalersi della facoltà della disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza.
2. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Cervaro per l'utilizzo del Dott. Marcello Lanni, dipendente a tempo indeterminato del medesimo Ente, in assegnazione parziale presso la Comunità montana dei Monti Ausoni, per n. 6 ore settimanali, fino al 31.12.20, salvo chiusura anticipata della XVI C.M.
3. Di dare atto che la suddetta convenzione, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, si compone di n. 11 (undici) articoli e che, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare il Responsabile del servizio Amministrativo per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS.

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.




XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"  
via Colleponte, 30  
03020 PICO (FR)  
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 1800180  
C.F. 90014090600  
email [cmontanapico@libero.it](mailto:cmontanapico@libero.it)  
Posta certificata: compico@pec.it

## DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE N° DEL

### CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVARO PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo  
Geom. Angelo Abatoccola



Pico, li 19.11.2020

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pico, li

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22/1/2004 PER  
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DELLA XVI COMUNITÀ MONTANA  
MONTI AUSONI DEL DOTT. MARCELLO LANNI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI  
CERVARO**

L'anno duemilaventi addì \_\_\_\_ del mese di Novembre presso la Sede municipale del Comune di Cervaro, tra:

Tra

- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", C.F. 90014090600 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Commissario Liquidatore Dott. Augusto Care, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Cervaro C.F. 81000350603 – in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Ennio Marrocco, nato a Roma il 02/11/1962, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso

**PREMESSO CHE**

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 permette agli enti locali, al fine di realizzare il migliore espletamento dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- Il *comma 124 della L. n. 145 del 2018* prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza".
- è stata acquisita la disponibilità del dipendente Dott. Marcello Lanni e l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Cervaro all'utilizzo del predetto dipendente presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";
- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ufficio Finanziario per la mancanza di personale dipendente professionalmente idoneo a ricoprire tali funzioni ed il Comune di Cervaro, nel rispetto del dovere istituzionale di collaborazione tra Enti, assente all'utilizzo del proprio dipendente da parte della stessa;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. \_\_\_\_ assunta dal Commissario Straordinario Liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" in data \_\_\_\_\_ e con deliberazione n. \_\_\_\_ assunta dal Giunta Comunale di Cervaro in data \_\_\_\_/11/2020 entrambe esecutive ai sensi di legge;
- il Comuni di Cervaro e la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" intendono regolare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL sopra richiamato e ss.mm..ii. i caratteri essenziali dell'utilizzo di dipendente dell'Ufficio Finanziario, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio stesso;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore della premessa**

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte della suddetta XVI Comunità Montana, del dipendente Dott. Marcello Lanni, in servizio presso il Comune di Cervaro, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

La presente convenzione equivale ad autorizzazione alla prestazione lavorativa da rendere presso la richiedente Comunità Montana.

### **Art. 3- Durata**

La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula al 31/12/2021 ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della Comunità Montana, salvo recesso anticipato, da comunicare con almeno 15 gg di preavviso.

Non sono consentiti il rinnovo o la proroga taciti.

### **Art. 4- Comune titolare del rapporto di lavoro**

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Cervaro continuerà a detenere la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente utilizzato.

### **Art. 5- Ripartizione dell'orario di lavoro**

Il dipendente presterà un tempo di lavoro pari a:

30 ore settimanali presso il Comune di Cervaro;

06 ore settimanali presso la Comunità Montana.

La prestazione verrà resa presso la Comunità Montana secondo quanto concordato tra le parti e sarà suscettibile di modifiche, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, ferma restando la concorde volontà del dipendente.

La prestazione di lavoro presso la Comunità Montana dovrà essere resa dal dipendente del Comune di Cervaro senza pregiudizio per l'attività lavorativa dallo stesso resa presso il Comune di Cervaro.

### **Art. 6 - Trattamento economico e rapporti finanziari**

Il trattamento economico spettante al dipendente in convenzione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per la categoria e la posizione economica di appartenenza.

Le spese inerenti il personale convenzionato saranno sostenute in via anticipata dal Cervaro. La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" provvederà d'ufficio al rimborso, con cadenza trimestrale, nella misura di n. 06 ore settimanali (pari ad una quota di partecipazione del 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva) le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico, fondamentale e accessorio, corrisposto dall'Ente di appartenenza al dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo. L'eventuale retribuzione di risultato sarà anch'essa liquidata nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente;

Si richiama inoltre il disposto dell'art 14, comma 6, del CCNL del 22.01.2004 secondo cui " Al personale distaccato compete, ove ne ricorrono le condizioni e con oneri a carico dell'ente

utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

#### **Art. 7 - Durata della convenzione**

Ognuno dei due Enti potrà risolvere la presente convenzione con idoneo preavviso di almeno 15 giorni per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione di Giunta con un preavviso di almeno 15 giorni;
- per dimissioni da parte del Funzionario Incaricato;
- per chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

#### **Art. 8 - Ferie, congedi, aspettative**

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune di Cervaro, capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e sono comunicate alla XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

#### **Art. 10- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 si dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 11- Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"

\_\_\_\_\_  
COMUNE DI CERVARO  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVARO PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA "MONTI LEPINI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

*Ausoni*

Letto, approvato e sottoscritto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Dott. Augusto Carè

*Carè*

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Ettore SALVATI



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 545 Registro delle pubblicazioni Albo Pretorio

*RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente decreto verrà pubblicata nel sito internet della Comunità Montana - sez Albo Pretorio "On Line" il giorno 30.11.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pico, li 30.11.2020



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

*TECNICO AMMINISTRATIVO ANGELO ABATECOLA*

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Ettore SALVATI